prassitele

newsletter prassicoop
su commercio
servizi ed Enti Locali

APPROVATA LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE. IN COSA CONSISTE ?

di Renato Cavalli

L'ultimo passaggio in Parlamento per la legge di modifica costituzionale apre la strada (previo esito positivo del referendum previsto per ottobre) ad una modifica sostanziale della carta fondativa della nostra repubblica.

Come valutare questo importantissimo provvedimento? Come tutte le leggi importanti contiene luci ed ombre, difficili da distinguere e valutare. Fondamentale per la comprensione è un approccio che si tenga alla larga dalla demagogia e dalle ideologie.

Le modifiche più importanti, tralasciando i dettagli, sono:

- eliminazione del bicameralismo perfetto
- Senato non ad elezione diretta
- rafforzamento dei poteri del governo (parzialmente bilanciato dalle limitazioni alla decretazione d'urgenza)
- redistribuzione delle competenze fra Stato e Regioni
- abolizione delle province

Su molti di questi aspetti si è scatenata una gara di demagogia e di disinformazione che definire radicata è poco. Da una parte si è sostenuto che l'abolizione è necessaria per togliere i cosiddetti "costi della politica", dall'altra che l'eliminazione del Senato lascerebbe l'Italia in balia dei capricci del Governo, liberato nei fatti dalla possibile presenza di una opposizione scomoda.

Non è così. Ovviamente la riduzione del Senatori da 315 a circa 100 (oltretutto a part-time e senza emolumenti perché già retribuiti in quanto Sindaci o Consiglieri regionali) e l'abolizione del CNEL (con tutti i relativi costi indiretti di strutture, di vitalizi futuri, ecc.) è un bel risparmio.

EDIZIONE STRAORDINARIA

Conto corrente con la Posta — Anno 89° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 27 dicembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

163

Aprile 2016

IN QUESTO NUMERO

- Approvata la riforma della costituzione. In cosa consiste ?
- Approvato in consiglio dei ministri in via definitiva il codice degli appalti
- Via libera al decreto mutui, con clausola su pignoramento casa
- Il manifesto dei centri commerciali italiani
- Assegnazione aree pubbliche per attività diverse dal commercio. La conferenza stato regioni suggerisce i criteri
- Mud 2016 - modello unico di dichiarazione ambientale 2016 da presentare entro il 30/4

REGIONI

Liguria

- La Liguria blocca la distribuzione moderna

Lombardia

- Linee guida per le cessioni a fini solidaristici
- Pienamente efficaci dal 10 aprile 2016 le nuove disposizioni in materia sismica
- Apre ad Arese "Il Centro", il più grande centro commerciale d'Italia

PRASSICOOP NEWS

- Riconoscimento alla carriera al nostro amministratore Renato Cavalli
- Corsi prassicoop

ENGLISH SUMMARY

E' molto difficile da quantificare, ma non è certo quello il costo (i risparmi sono quantificabili in circa 110 milioni all'anno, comunque dello stesso ordine di qualche Km di autostrada all'anno) che ha fino ad ora affossato l'economia italiana. Il problema vero è che il bicameralismo perfetto oggi in vigore (entrambe le camere votano tutte le leggi e la fiducia al Governo) è un meccanismo estremamente inefficiente, che allunga smisuratamente i tempi di formazione delle leggi, con rimbalzi tra una camera e l'altra che, seppure pensate dai padri costituenti per migliorare la qualità del prodotto legislativo finale, in realtà si prestano ai ricatti più strani, ai rifacimenti per dettagli, errori o imboscate che non hanno certamente migliorato la qualità del prodotto legislativo né consentito certezze nei tempi di decisione. Se poi nelle camere si formeranno maggioranze o comunque equilibri differenti, tutti i giochi sono possibili per fare prevalere gli interessi, talvolta anche di singoli parlamentari, su quelli di ordine generale.

Ben venga, quindi, a mio avviso, la fine del bicameralismo perfetto, senza alcun rimpianto o nostalgia.

Si è anche obiettato che avere una sola camera che approva le leggi e dà la fiducia al Governo rischia di consegnare il Paese alla discrezionalità del Presidente del Consiglio, perché lasciando ai partiti la facoltà di "bloccare" la lista almeno per quanto riguarda i capilista (che data la numerosità dei collegi finiscono ad essere la maggioranza degli eletti) consente di avere un parlamento di fedelissimi "rovinati", lasciando ben poco peso alla volontà degli elettori.

Questo è un rischio che per la Camera esiste, non per la modifica costituzionale, ma per il tipo di legge elettorale. E' quindi un rischio che si può evitare di correre approvando una legge elettorale più rispettosa della volontà degli elettori rispetto all'Italicum. La legge elettorale non è una legge costituzionale e quindi può essere modificata in ogni momento a maggioranza semplice, e quindi il rischio è più limitato.

Meno opportuna mi sembra la non elettività del Senato, ma questa è questione del tutto opinabile.

L'altro grande punto è quello della ridefinizione delle competenze tra Stato e Regioni, il famoso Art. 117. Un elemento certamente positivo è l'eliminazione della cosiddetta "legislazione concorrente" distribuita tra Stato e Regioni, che è risultata difficilissima da gestire ed ha generato confusioni e ritardi.

Con la nuova proposta la situazione è più chiara: o un argomento compete allo Stato oppure alle Regioni. A volte, però, la legittima differenziazione normativa tra una regione e l'altra si è rivelata un ostacolo per gli interventi degli investitori stranieri (come nel commercio) che la vivono come una complicazione inutile ed incomprensibile e tendono quindi a dirottare gli investimenti su paesi più "comprensibili".

E' necessario uno strumento che ponga dei limiti regionali alla "fantasia creativa" delle Regioni, ed a questo dovrebbe servire la "clausola di supremazia" prevista dal nuovo Art. 117, con cui la legge statale – su proposta del Governo – può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato quando lo richiede la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e la tutela dell'interesse nazionale.

Da ultimo, l'eliminazione delle Province. Anche questo argomento è controverso, ma in generale è un provvedimento atteso da tempo dalla maggioranza degli italiani.

Nel complesso, quindi, questa riforma ha molte luci e parecchie ombre. Se siano più le une o le altre è argomento su cui si possono avere opinioni diverse. Purtroppo, esauriti gli iter parlamentari, è ora un pacchetto "prendere o lasciare".

Lascio ovviamente ad ognuno la scelta, ma mi permetto di ricordare che la politica è l'arte del possibile, per cui è ragionevole scegliere secondo che si pensi che le luci superino le ombre o viceversa, senza pretendere una riforma "su misura".

Su questo argomento vedi anche il numero 159 di Prassitele

Vai a Prassitele n° 159 ⇒

Analisi delle modifiche

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale approvato da entrambe le Camere, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti.

Il provvedimento di riforma dispone, in particolare, il superamento dell'attuale sistema di bicameralismo paritario, riformando il Senato che diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali; contestualmente, sono oggetto di revisione la disciplina del procedimento legislativo e le previsioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione sulle competenze dello Stato e delle Regioni. Viene altresì disposta la soppressione del CNEL.

In base all'art. 138 della Costituzione le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a

referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Il disegno di legge di riforma costituzionale è stato approvato nel medesimo testo - in prima deliberazione - dal Senato nella seduta del 13 ottobre 2015 e dalla Camera nella seduta dell'11 gennaio 2016 e - in seconda deliberazione - dal Senato nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera nella seduta del 12 aprile 2016.

Il testo è finalizzato al superamento del bicameralismo perfetto e all'introduzione di un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.

In base all'art. 138 della Costituzione le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

In seconda deliberazione il Senato ha approvato il disegno di legge di riforma costituzionale con 180 voti favorevoli, 112 contrari e un'astensione; la Camera dei deputati lo ha approvato con 361 voti favorevoli e 7 voti contrari (quindi, entrambe le Camere, hanno approvato il testo, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti). Il testo approvato, oltre al superamento dell'attuale sistema bicamerale, prevede, tra l'altro:

- la revisione del procedimento legislativo, inclusa l'introduzione del c.d. "voto a data certa";
- l'introduzione dello statuto delle opposizioni;
- la facoltà di ricorso preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato;
- alcune modifiche alla disciplina dei referendum;
- tempi certi per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, per la presentazione delle quali viene elevato il numero di firme necessarie;
- la costituzionalizzazione dei limiti sostanziali alla decretazione d'urgenza;
- modifiche al sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento;
- la soppressione della previsione costituzionale delle province;
- la riforma del riparto delle competenze tra Stato e regioni;
- la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Il nuovo bicameralismo differenziato

Nell'architettura costituzionale delineata dal provvedimento alla Camera dei deputati - che "rappresenta la Nazione" e di cui è immodificata la composizione - spetta la titolarità del rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell'operato del Governo.

Diversamente, il Senato della Repubblica: allo stesso è attribuita la funzione di rappresentanza degli enti territoriali nonché di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica; il concorso all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione; il concorso all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea; la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea; la valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni; la verifica dell'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori; il concorso all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge; il concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato.

Al Senato è inoltre espressamente attribuita la facoltà di svolgere attività conoscitive nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Ad esso compete altresì l'espressione di un parere sul decreto del Presidente della Repubblica con cui sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della giunta (competenza attualmente attribuita dalla Costituzione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali). Muta la modalità di elezione del Senato, del quale faranno parte (a seguito di modifiche approvate dall'Aula) 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e 5 senatori di nomina presidenziale (cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica).

I 95 senatori sono eletti in secondo grado dai consigli regionali tra i propri membri e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento, poiché la durata dei senatori eletti coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti.

Viene dunque sostituita l'elezione a suffragio universale e diretto per il Senato con un'elezione di secondo grado ad opera delle assemblee elettive regionali, da svolgere in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi.

Diversa è la partecipazione delle due Camere alla funzione legislativa, finora svolta su base paritaria. Infatti, quanto al procedimento legislativo, restano immutate le competenze dei due rami del Parlamento solo per alcune determinate categorie di leggi, espressamente indicate dalla Costituzione – che saranno quindi ad approvazione bicamerale.

Tutte le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati, con un procedimento legislativo monocamerale. Al Senato – che "concorre, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa" - è affidata la formulazione di proposte di modifiche, che saranno poi esaminate dalla Camera, la quale potrà discostarsene a maggioranza semplice; la maggioranza assoluta nel voto finale è richiesta solo ove la Camera intenda discostarsi dalle proposte di modificazione del Senato riguardanti le leggi che danno attuazione alla clausola di supremazia.

Il Senato può altresì richiedere alla Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere all'esame di un progetto di legge. Inoltre, i senatori mantengono inalterato il loro potere di iniziativa legislativa, fermo restando che, ad eccezione dei disegni di legge ad approvazione bicamerale, per tutti gli altri l'esame inizia alla Camera.

Alla Camera è attribuita la competenza ad assumere la deliberazione dello stato di guerra, a maggioranza assoluta, e ad adottare la legge che concede l'amnistia e l'indulto, con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata richiesta dalla Costituzione.

La Camera è inoltre competente ad autorizzare la ratifica dei trattati internazionali, ad eccezione di quelli relativi all'appartenenza dell'Italia all'UE, che rientrano tra i casi di approvazione bicamerale.

Alla Camera spetta altresì il potere di autorizzare la sottoposizione alla giurisdizione ordinaria del Presidente del Consiglio e dei Ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Il potere di istituire Commissioni di inchiesta viene mantenuto sia in capo alla Camera sia al Senato, peraltro limitato, per quest'ultimo, a inchieste su materie di pubblico interesse "concernenti le autonomie territoriali".

Resta ferma la previsione che attribuisce al Parlamento in seduta comune l'elezione del Presidente della Repubblica, ma non è più prevista la partecipazione all'elezione dei delegati regionali, alla luce della nuova composizione del Senato. Inoltre, nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, la supplenza spetterà al Presidente della Camera (attualmente la Costituzione la attribuisce al Presidente del Senato).

Viene modificato il quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica, prevedendo che dal quarto scrutinio sia necessaria la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea, e a partire dal settimo scrutinio, è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Al contempo, viene modificata la previsione costituzionale che attribuisce al Parlamento in seduta comune l'elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale di nomina presidenziale stabilendo che i cinque giudici costituzionali nominati dal Parlamento vengano nominati, separatamente, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato.

Voto a data certa e decretazione d'urgenza

Al fine di rafforzare l'incidenza del Governo nel procedimento legislativo, la riforma riconosce all'esecutivo il potere di chiedere che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo

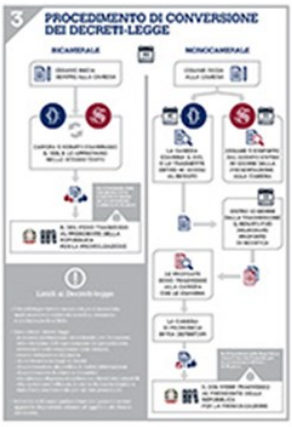

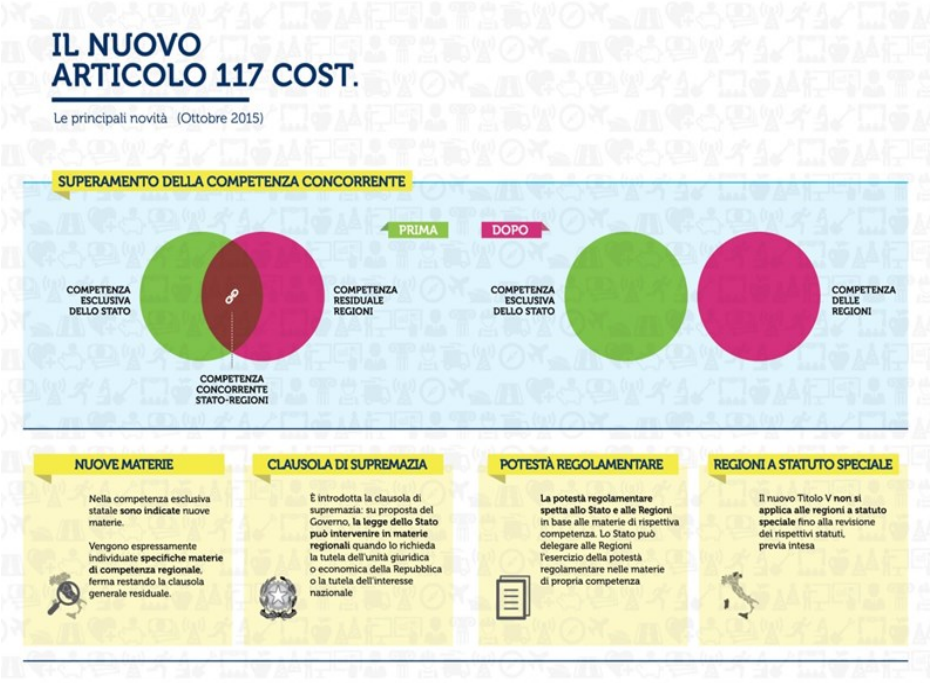

sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera e sottoposta alla pronuncia in via definitiva della stessa entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione, ulteriormente prorogabili per non oltre quindici giorni (c.d. istituto del voto a data certa).

Altre disposizioni concernono la decretazione d'urgenza ed il relativo procedimento di conversione. In particolare, la riforma introduce in Costituzione alcuni limiti, previsti dalla normativa ordinaria, disponendo che il decreto-legge non può:

- provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, della Costituzione, ossia in materia costituzionale, di delegazione, di ratifica di trattati internazionale e di approvazione del bilancio. Non possono essere adottati decreti-legge in materia elettorale, ad eccezione della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni;
- reiterare disposizioni di decreti - legge non convertiti o regolare i rapporti giuridici sorti sulla loro base;
- ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

Inoltre, i decreti - legge devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Infine, nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione in legge dei decreti legge non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

Riforma del titolo V della Costituzione e soppressione delle province

Il disegno di legge reca, inoltre, la riforma del titolo V della Costituzione.

In primo luogo, sono soppresse le previsioni costituzionali relative alle province, quale ente costitutivo della Repubblica.

Viene profondamente rivisto il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni, oggetto dell'articolo 117 Cost.

E', in particolare, soppressa la competenza concorrente con una redistribuzione delle materie tra competenza legislativa statale e competenza regionale.

Tra le materie attribuite alla competenza statale si richiamano, in particolare: la tutela e la promozione della concorrenza; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro pubblico; le disposizioni generali per la tutela della salute; la sicurezza alimentare; la tutela e sicurezza del lavoro, nonché le politiche attive del lavoro; l'ordinamento scolastico, l'istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica.

Inoltre, è introdotta la c.d. "clausola di supremazia", in base alla quale la legge statale - su proposta del Governo - può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Viene al contempo modificato l'art. 116 della Costituzione, che disciplina il c.d. regionalismo differenziato. In particolare, è ridefinito l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie facendo riferimento ai seguenti ambiti di competenza legislativa statale; è introdotta una nuova condizione per l'attribuzione, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; l'iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione eventuale; l'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge "approvata da entrambe le Camere", senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata.

Le modifiche introdotte non si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, salvo specifiche disposizioni disposte con riferimento all'applicazione dell'art. 116 della Costituzione, che disciplina il c.d. regionalismo differenziato.

Fonte: Camera dei deputati

Consulta il testo ⇒

APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VIA DEFINITIVA IL CODICE DEGLI APPALTI

Il Consiglio dei ministri, a seguito dei pareri resi dapprima dal Consiglio di Stato in data 1 aprile e, a seguire, dalle commissioni parlamentari competenti, ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il Codice, che conferma l'impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti.

Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei.

Il nuovo "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione" contiene criteri di semplificazione, snellimento, riduzione delle norme in materia, rispetto del divieto di gold plating.

È una disciplina autoapplicativa.

Non prevede infatti, come in passato, un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma l'emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Le linee guida, quale strumento di soft law, contribuiranno ad assicurare la trasparenza, l'omogeneità e la speditezza delle procedure e fornire criteri unitari.

Avranno valore di atto di indirizzo generale e consentiranno un aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del sistema.

Dove sono stati previsti decreti amministrativi attuativi, comunque non di natura regolamentare, è stata individuata, nel regime transitorio, la valenza temporanea di alcune norme del regolamento, relative a contabilità, verifiche e collaudi, per consentire l'immediata applicabilità della nuova normativa.

Viene poi regolata la Governance, con il rafforzamento dell'ANAC nel sostegno alla legalità, il ruolo del Consiglio Superiore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e l'istituzione della Cabina di regìa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale organo di coordinamento e monitoraggio.

Il Codice è articolato per processi, in sequenza dal momento in cui si decide una procedura di affidamento a quello finale dell'esecuzione.

Declina la pianificazione, programmazione e progettazione, fasi fondamentali per la stazione appaltante, le modalità di affidamento, individuando i principi comuni a tutti i tipi di affidamento: trasparenza, economicità, efficacia, correttezza, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, applicabilità dei contratti collettivi al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto dei contratti, applicabilità della legge 241/1990, il

RUP, le fasi delle procedure, i controlli sugli atti di affidamento e i criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Sono quindi disciplinate le regole procedurali per ogni tipologia contrattuale: appalto, concessioni, altre tipologie quali quelle in house, contraente generale, strumenti di partenariato pubblico-privato, ricomprendendo in quest'ultimo il project financing, strumenti di sussidiarietà orizzontale, il baratto amministrativo.

Vengono disciplinati i passaggi: verifica della soglia comunitaria e requisiti di qualificazione della stazione appaltante, modalità di affidamento e scelta del contraente, bandi, avvisi, selezione delle offerte, aggiudicazione, esecuzione, della verifica e collaudo.

Il Codice sviluppa il superamento della Legge Obiettivo attraverso strumenti di programmazione delle infrastrutture, insediamenti prioritari e l'espresso richiamo all'applicazione delle procedure ordinarie.

E' stata introdotta una forte limitazione forte all'appalto integrato, ammesso solo in casi eccezionali quali la finanza di progetto o il contraente generale.

Sul contenzioso, introduce un nuovo rito abbreviato in camera di consiglio sull'impugnativa dei motivi di esclusione, nonché disciplina i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

Il nuovo sistema è incentrato sulla qualità e consente di eliminare la causa principale del lievitare dei costi delle opere pubbliche, rappresentata da gare su progettazioni preliminari. Sono previsti tre livelli di progettazione: il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo, che viene posto a base di gara.

La nuova forma di progetto di fattibilità rafforza la qualità tecnica ed economica del progetto.

La progettazione deve assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività, la qualità architettonica e tecnico-funzionale dell'opera, un limitato consumo del suolo, il rispetto dei vincoli idrogeologici sismici e forestali e l'efficientemente energetico.

Il nuovo progetto di fattibilità sarà redatto sulla base di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'assetto archeologico, fermo restando che deve individuare il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività.

È stata prevista la progressiva introduzione di strumenti di modellazione elettronica (BIM) che potranno essere utilizzate nelle gare bandite dalle stazioni appaltanti più qualificate.

Il subappalto sarà possibile entro la soglia massima del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Quanto alla scelta del contraente, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo (che coniuga offerta economica prevista e offerta tecnica), che in precedenza rappresentava solo una delle alternative a disposizione delle stazioni appaltanti, diviene il criterio di aggiudicazione preferenziale, nonché obbligatorio per i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e per quei servizi in cui è fondamentale l'apporto di manodopera nei settori in cui

prevale l'esigenza di qualità o di tutela dei lavoratori.

È richiesta la qualificazione sia agli operatori economici, per i quali è prevista una specifica disciplina nella quale rientra anche il rating di legalità, sia alle stazioni appaltanti, secondo standard predefiniti e sistemi premianti che consentono, progressivamente, di appaltare opere, lavori e servizi più costosi e complessi.

Si rafforza quindi il cammino già intrapreso nella spending review, poche stazioni appaltanti e qualificate.

Numerose le disposizioni a sostegno della legalità, partendo dal rafforzamento e potenziamento del ruolo dell'ANAC nel quadro delle sue funzioni di vigilanza, di promozione e sostegno delle migliori pratiche e di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti.

L'ANAC è chiamato ad adottare atti d'indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolamentazione flessibile, fornendo costante supporto nell'interpretazione e nell'applicazione del Codice.

Viene favorita l'indipendenza delle commissioni giudicatrici, con la scelta dei componenti delle commissioni da un albo detenuto dall'ANAC. È prevista una specifica disciplina per i contratti.

Fonte: Assoimmobiliare

Nel mese di giugno Prassicoop svolgerà due giornate di corso sul nuovo codice degli appalti.

Consulta il testo ⇒

VIA LIBERA AL DECRETO MUTUI, CON CLAUSOLA SU PIGNORAMENTO CASA

Tra le norme innovative la disposizione che concede alle banche, in caso di mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive (la prima versione del testo ne prevedeva 7), di pignorare l'immobile e venderlo senza procedura giudiziaria anche se si tratta della prima casa, a condizione che nel contratto sia inserita una clausola esplicita, che può escludere il rischio di accollarsi la differenza con il debito residuo se il prezzo di vendita risulta inferiore: sono le nuove regole sul pignoramento casa previste dal decreto mutui approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 aprile, che recepisce la direttiva comunitaria 17/UE.

La norma non è retroattiva, quindi non riguarda mutui già in essere, nemmeno se interviene un'eventuale surroga (diritto alla portabilità, trasferendo il mutuo presso un'altra banca).

Ci sono invece una serie di obblighi di informazione al cliente nel caso in cui la clausola sulla pignorabilità venga inserita nel contratto.

L'opzione non scatta in automatico ma deve essere esplicitamente prevista dal contratto, che il cliente può quindi rifiutare di inserire.

La banca o l'intermediario finanziario hanno l'obbligo di informarlo adeguatamente sulla presenza di tale clausola, nel qual caso deve obbligatoriamente essere seguito da un consulente.

In generale, sono previsti obblighi stringenti in materia di chiarezza su tutti i tassi applicati e le clausole.

Sarà comunque la Banca d'Italia ad emanare il provvedimento applicativo, nel quale prevedere ulteriori norme a protezione dei consumatori che si trovino in particolare situazione di difficoltà o debolezza.

Fra le novità spicca anche la regola sul debito residuo.

In sostanza, se il prezzo di vendita dell'immobile pignorato risulta essere più basso della quota di mutuo non ancora saldato alla banca, sarà quest'ultima a rimetterci la differenza, che non potrà quindi gravare sul consumatore.

Se invece il prezzo di vendita dell'immobile risultasse più alto del mutuo residuo, il consumatore avrà diritto a tenersi la differenza.

Clausola di inadempimento

Quando la banca riceve esplicita disposizione di vendita dell'immobile, oppure nel caso in cui il mutuario abbia sottoscritto liberamente la clausola di inadempimento, un perito indipendente nominato dal tribunale avrà il compito di valutarne il valore.

Quindi, in caso di morosità, la vendita da parte della banca sarà possibile senza passare dall'asta giudiziaria.

Il trasferimento del bene alla banca comporterà in ogni caso la totale estinzione del debito, ovvero la banca sarà obbligata a cancellare il mutuo, anche se il valore dell'immobile dovesse risultare inferiore al debito residuo.

Nel caso in cui dalla vendita dell'immobile risulti un'eccedenza rispetto al debito residuo, questa spetterà al consumatore. Il consumatore potrà essere assistito da un esperto di fiducia, mentre la Banca d'Italia vigilerà sull'intera procedura.

La scelta delle 18 rate, spiega Giovanni Sanga del PD, deriva dalla normativa già esistente che prevede la possibilità di sospendere il mutuo sulla prima casa per 18 mesi.

Senza clausola

Se invece il proprietario non dovesse sottoscrivere la clausola di inadempimento, la banca potrà effettuare la procedura prevista dal Testo Unico Bancario (art. 40 comma 2) dopo soli 7 pagamenti mancati, anche non consecutivi.

Anche in questo caso l'eccedenza rispetto all'eventuale debito residuo dovrà essere versato dal cliente al termine dei sei mesi dalla conclusione della procedura.

IL MANIFESTO DEI CENTRI COMMERCIALI ITALIANI

969
NUMERO DEI CENTRI COMMERCIALI IN ITALIA

15.800.000 MQ
LA SLP COMPLESSIVA

261 MQ PER 1.000 ABITANTI
LA DOTAZIONE MEDIA NAZIONALE

500.000 MQ
LA SLP DI NUOVI CENTRI IN COSTRUZIONE

1.800.000.000
IL NUMERO DI VISITATORI ANNUI

51.000.000.000 € (+ iva)
IL FATTURATO ANNUO (INCLUSI GLI IPERMERCATI)

400.000 circa
OCCUPATI, OLTRE L'INDOTTO

30.000/40.000
PICCOLE E MEDIE UNITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO

- I centri commerciali costituiscono un elemento importante ed estremamente vitale nell'economia italiana, per la quale svolgono un ruolo di grande stimolo all'innovazione ed una funzione di traino economico non indifferente.
- I consumatori riconoscono l'importanza dei centri commerciali, che sono entrati nelle abitudini di acquisto della maggioranza dei cittadini, che li frequentano non solo come poli di acquisto ma anche come centri di aggregazione e di fruizione di servizi anche non commerciali (sempre più centri offrono servizi della più svariata natura, quali uffici postali, asili nido, centri di trattenimento, luoghi di spettacolo e cultura, ristorazione, palestre, gallerie d'arte, ecc.).
- La Pubblica Amministrazione in generale sembra fare fatica a cogliere questo ruolo innovativo e "socializzante", confondendo in molti casi il centro commerciale con il supermercato o l'ipermercato, che invece ne costituiscono (ormai non sempre) solo una componente, per quanto importante.
- I centri commerciali costituiscono una fonte estremamente importante di occupazione, sia a livello di dipendenti di grandi catene commerciali sia a livello di operatori autonomi, sia in franchising che di commercianti o artigiani indipendenti. Si possono valutare, su circa 1.560.000 mq di vendita esistenti nei centri commerciali, una occupazione intorno a circa 350.000 unità, più l'indotto.
- Non esistono dati precisi sul numero di punti di vendita o botteghe artigianali e di somministrazione alimenti e bevande operanti all'interno dei centri commerciali. Il numero di unità varia dagli almeno 10 esercizi per i centri più piccoli e vecchi fino ai 250 dei centri più moderni di maggiore dimensione. Una stima estremamente prudenziale porta a valutare almeno dalle 30 alle 40.000 unità, per oltre il 90% di dimensioni rientranti nella categoria degli esercizi di vicinato.

A fronte di tutto questo i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono stati, e continuano ad essere parecchio problematici, forse per la scarsa conoscenza che la P.A. ha del nostro settore.

E' come se la Pubblica Amministrazione non si accorgesse della utilità e funzionalità del servizio reso dai Centri Commerciali, a differenza di quanto fanno i consumatori che ci gratificano costantemente della loro preferenza con uno straordinario numero di visitatori/clienti: 5 milioni di persone, concittadini, che – ogni giorno – visitano i nostri centri commerciali.

A fronte di questi numeri, e della generalizzata disinformazione sui centri commerciali presente sulle stampa generalista e nel ceto politico-amministrativo, il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali ha deciso di fare sentire la propria voce, puntando a ripristinare una informazione corretta e ad aprire un dialogo costruttivo con le istituzioni e la politica.

A questo scopo il 30 marzo il Direttivo del CNCC ha approvato il "MANIFESTO DEL CNCC", che tende a fare chiarezza e a segnalare, nel contempo, una serie di temi e criticità specifiche su cui si intende chiedere alla Pubblica Amministrazione, Centrale, Regionale e Locale, una giusta attenzione alle esigenze del settore, creando, in maniera anche informale, dei canali di conoscenza, dialogo e confronto atti a modificare la normativa in maniera più realistica, tenendo conto delle reali caratteristiche e problematiche del settore anziché emanare norme che a volte appaiono più derivanti da una serie di pregiudizi anziché da una conoscenza dei problemi e delle esigenze reali.

L'intento non è polemico né vuotamente rivendicativo, con la precisazione che *"Il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali non rivendica in maniera massimalista al piena libertà di manovra, rendendosi pienamente conto dell'impatto dei centri commerciali e delle esigenze di interesse generale, economico, ambientale, viabilistico, ecc. che debbono essere tutelate"*.

ASSEGNAZIONE AREE PUBBLICHE PER ATTIVITÀ DIVERSE DAL COMMERCIO. LA CONFERENZA STATO REGIONI SUGGERISCE I CRITERI

di Francesca Aimetti

A distanza di quasi 4 anni dalla prima Intesa della Conferenza Unificata che, in attuazione dell'art. 70 comma 5, del D.Lgs 59/2010 (recepimento italiano della Direttiva servizi c.d. "Bolkestein") individuava i criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 24 marzo u.s., ha approvato un Documento Unitario relativo ai criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.

Il documento, particolarmente atteso dalle categorie, viene a colmare un vuoto che rischiava di legittimare disparità di trattamento nella concessione del suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche, amministrativamente differenti, ma operativamente affini.

Il Documento non porta contenuti particolarmente innovativi ma riprende pedissequamente (in coerenza con l'accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015) le indicazioni che Regioni e Province Autonome avevano già suggerito per la gestione del commercio sulle aree pubbliche. Nello specifico:

1) Durata delle concessioni

Le Regioni propongono, per assicurare omogeneità territoriale, di fissare la durata delle concessioni comunali di aree pubbliche nel limite massimo consentito dall'Intesa, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali.

2) Criteri di selezione

Come per il commercio su area pubblica, le regioni propongono ai comuni tre criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione delle arre pubbliche con concessione scaduta. È questo il caso delle aree già assegnate in passato, la cui concessione, nel rispetto del D.Lgs. 59/2010 non può beneficiare del rinnovo automatico e che pertanto devono essere riassegnate tramite bando e non su istanza del singolo operatore. I criteri ed il relativo punteggio proposto, nel caso di pluralità di domande concorrenti, sono:

1) Il criterio prioritario della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, data dall'anzianità dell'esercizio dell'impresa (punteggio crescente per scaglioni di anzianità: 5 anni=40 pt, da 5 a 10 anni= 50pt, oltre i 10 anni= 60pt) sommata all'anzianità acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione (in fase di prima applicazione 40pt)

2) il criterio per la concessione di aree pubbliche nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, dato dall'assunzione dell'impegno a rendere compatibile il servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti (7pt);

3) il criterio relativo al possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione dell'area pubblica, del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio (3pt)

3) Assegnazione di nuove aree pubbliche

Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di nuove aree pubbliche i criteri da applicare sono i seguenti:

1. criterio correlato alla qualità dell'offerta (5 pt);
2. criterio correlato alla tipologia del servizio fornito (3 pt);
3. criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica (2pt) ;
4. criterio dell'anzianità di impresa riferita all'attività su area pubblica (da applicare SOLO in caso di parità di punteggio sui precedenti criteri).

4) Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.

Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell'Unione.

5) Disposizioni transitorie

Al fine di evitare eventuali disparità di tratta-

mento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017-2020), le seguenti disposizioni transitorie:

a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;
b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso;
c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

In attesa dei provvedimenti che a livello Regionale recepiranno tale documento, le indicazioni in esso contenute forniscono ai Comuni sufficienti indirizzi per avviare le procedure di selezione sulle aree pubbliche di nuova assegnazione o la cui concessione risulta in scadenza.

In particolare in questo ultimo caso ricordiamo che le disposizioni transitorie individuano due date limite da considerare per l'indizione dei bandi, pertanto è bene che gli enti si organizzino per tempo, considerata la necessaria evidenza che deve essere data alle selezioni stesse.

La cautela, che a nostro avviso i comuni devono adottare, è relativa alle peculiarità delle singole attività in fase di fissazione dei criteri per le nuove assegnazioni, ove l'anzianità d'impresa da criterio prioritario diviene eventuale e secondario rispetto agli altri criteri più qualitativi ed innovativi.

Prassicoop, come per tutte le procedure amministrative o regolamentari che coinvolgono l'ente locale, mette a disposizione la competenza dei propri tecnici anche per la stesura dei bandi per l'assegnazione del suolo pubblico.
L'argomento verrà trattato in un corso Prassicoop il 18 maggio.

Consulta il Documento ⇒

PLAN

MUD 2016 - MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2016 - DA PRESENTARE ENTRO IL 30 APRILE

Anche per il 2016 il sistema di contabilità e tracciabilità dei rifiuti, in attesa della piena e completa operatività del SISTRI, continua a ruotare attorno alla dichiarazione ambientale MUD da effettuare entro il 30 aprile.
Scade, pertanto, il 30 aprile 2016 il termine per la presentazione del MUD - Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2016, con riferimento all'anno 2015.
Non è previsto un differimento dei termini, anche se il 30 aprile cade di sabato.
Ricordiamo che il D.P.C.M. 21 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2016, ha confermato l'utilizzo del modello di dichiarazione previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014. Il modello, già utilizzato nel 2015, sarà pertanto utilizzato anche per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2016.
Rimangono immutati, rispetto al 2015, i soggetti obbligati, la scadenza per la presentazione e i diritti di segreteria, le modalità di compilazione e di trasmissione. Vengono invece introdotte limitate modifiche alla modulistica.

Il Modello Unico di dichiarazione ambientale è articolato in 6 Comunicazioni:

1. Comunicazione Rifiuti;
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso (VFU);
3. Comunicazione Imballaggi;
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE).

La presentazione alla Camera di Commercio deve essere fatta per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it.

Non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta di un supporto magnetico.
Il file che deve essere spedito viene generato dal software Unioncamere o da altri software che rispettino i tracciati record stabiliti dal citato D.P.C.M..

Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio.

Potrà essere spedita, su supporto cartaceo, con raccomandata senza avviso di ritorno alla Camera di Commercio di competenza, la sola Comunicazione rifiuti semplificata (effettuata da coloro che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti e che, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali).

Ogni dichiarazione cartacea deve essere trasmessa singolarmente in busta formato A4 con il frontespizio indicato nell'allegato 6 del D.P.C.M. del 27 dicembre 2014.

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni inviate con modalità diverse da quelle previste, quali, ad esempio: CD, chiavette USB e moduli cartacei diversi dal modello semplificato.

Il diritto di segreteria per l'invio telematico è di 10,00 euro per ogni unità locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito o tramite Telemaco Pay.

Il diritto per la trasmissione cartacea della comunicazione semplificata è di 15,00 euro, pagabili tramite gli appositi bollettini di conto corrente predisposti da ogni singola Camera di Commercio.

Dall'ISPRA informazioni aggiuntive sulla compilazione del modulo

L'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha reso disponibili, sul proprio sito istituzionale, le "Istruzioni aggiuntive per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)", che, ricordiamo, dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2016.

Le istruzioni aggiuntive, pubblicate il 2 marzo 2016, prendono spunto dai riflessi conseguenti all'entrata in vigore del nuovo elenco dei rifiuti, approvato dalla Commissione europea con la Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014, che "modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" e delle nuove regole per la classificazione dei rifiuti (regolamento 1357/2014/UE).

La Decisione 2014/955/UE si applica a far data dal 1° giugno 2015, di conseguenza, a decorrere da tale data, l'allegato D del D.Lgs. n. 152/2006 non è più applicabile, fatta eccezione per i punti 6 e 7 del paragrafo "Introduzione".
Ai fini della presentazione del MUD 2016 il Catalogo Europeo dei rifiuti, riportato in Allegato 5 al D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014, viene quindi sostituito dall'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della Direttiva 2008/98/CE, allegato alla Decisione della Commissione 2014/955/UE.

Per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti, il 18 dicembre 2014 la Commissione Europea ha emanato il regolamento (UE) n. 1357/2014 "che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".

Il regolamento si applica a far data dal 1° giugno 2015. A partire da tale data non è più applicabile l'allegato I (Caratteristiche di pericolo dei rifiuti) del D.Lgs. n. 152/2006.

Le istruzioni si soffermano poi sulla compilazione del Modulo MG (gestione del rifiuto) e forniscono chiarimenti: sulla compilazione della Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione, sulla compilazione della Comunicazione Imballaggi, sulla compilazione delle informazioni sui materiali, sulle integrazioni al MUD RAEE, sulla compilazione della Comunicazione veicoli fuori uso, sul modulo RE, sui rifiuti da costruzione

ECOCERVED ha reso noto che è disponibile il software per la compilazione del MUD 2016, con riferimento alle seguenti Comunicazioni: Rifiuti, Veicoli Fuori Uso (VFU), Imballaggi, Gestori di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
I rifiuti speciali non pericolosi prodotti in misura "residuale" e "funzionale" all'attività dei cantieri, anche se non attribuibili al Capitolo 17 dell'Elenco europeo dei rifiuti, rientrano nelle tipologie escluse dall'obbligo di presentazione della dichiarazione MUD.

A chiarirlo è l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) con la nota dell'8 aprile 2016, emanata in risposta ad una richiesta di chiarimenti presentata dall'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) riguardante le istruzioni aggiuntive per la compilazione del MUD, pubblicate dallo stesso ISPRA il 2 marzo 2016, nella parte in cui stabiliscono che l'esclusione dalla presentazione della dichiarazione ambientale per i rifiuti da costruzione e demolizione "vale per tutti i rifiuti classificati con codici appartenenti alla famiglia dei CER17 (rifiuti delle operazioni di costruzioni e demolizioni)".

Le attività esentate dall'obbligo della dichiarazione MUD sono quelle non richiamate dall'art. 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, che producono rifiuti non pericolosi indicati nell'art. 184, comma 3, lettere a), b), e), f) ed h) del medesimo decreto. In tal senso l'esenzione riguarda gli enti e le imprese, a prescindere dal numero di dipendenti, che esercitano una specifica attività da cui si originano i rifiuti non pericolosi.

Dunque, gli enti e le imprese che producono rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione e che svolgono come attività principale quella da costruzione e demolizione sono escluse dalla presentazione della dichiarazione ambientale.

Considerato che accanto al flusso principale di rifiuti afferenti al Capitolo 17, le attività di costruzione e demolizione possono produrre "anche, in misura residuale, tipologie di rifiuti funzionali all'attività svolta, ma non attribuibili al medesimo capitolo, ad esempio rifiuti di imballaggio", l'ISPRA chiarisce che anche tali tipologie di rifiuti possono includersi tra quelle escluse dall'obbligo di dichiarazione MUD.

REGIONI

LIGURIA

LA LIGURIA BLOCCA LA DISTRIBUZIONE MODERNA

In barba a tutte le norme di liberalizzazione ed alla Bolkestein la Regione Liguria, con la legge 2 del 22 febbraio, in vigore dal 23 febbraio, giorno della pubblicazione sul BURL, ha sospeso la presentazione delle domande non solo di grandi strutture e di centri commerciali, ma addirittura anche delle medie strutture di vendita.
Il blocco vale fino all'approvazione della nuova normativa regionale sul commercio, e comunque non oltre il 30 giugno.
Altre regioni avevano deliberato moratorie temporanee per la grande distribuzione (Puglia, Lombardia), ma, a memoria, non ricordiamo blocchi estesi alle medie strutture di vendita (nei piccoli comuni significa oltre i 150 mq).
Ci sembra un chiaro esempio delle esagerazioni (sarebbe più esatto parlare di abusi di autorità) compiuti dalle regioni nella applicazione delle loro autonomia legislativa sul commercio.
Questo rende ancora più evidente la necessità di un minimo di ammonizzazione delle legislazioni regionali, ferma restando la competenza regionale esclusiva in materia di commercio, riconfermata anche dalla riforma della Costituzione.

Consulta il provvedimento ⇒

LOMBARDIA

LINEE GUIDA PER LE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

Il Consiglio regionale, approvando la L.R. 24 settembre 2015, n. 24, ha aggiunto nel Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere (L.R. 2 febbraio 2010 nr. 6) la Sezione III bis che disciplina, agli artt. 29bis e 29ter, le "cessioni a fini solidaristici".
Trattasi di quella specifica forma di cessione, a carattere non commerciale, di beni quali piante, fiori, beni alimentari e non, effettuata a fronte di un'offerta e con scopo solidaristico di sostegno ad enti e iniziative di beneficienza, caritatevoli, di ricerca e comunque non a carattere commerciale né professionale.
In attuazione di tale norma, che prevede l'obbligo per i Comuni ad emanare uno specifico piano entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale ha deliberato con la DGR X/5061 nella seduta di lunedì 18 aprile le "Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici" di cui all'articolo 29 bis, comma 3 della medesima LR 2 febbraio 2010, n° 6.

Le linee guida, strumento di supporto e di indirizzo per i Comuni, sono state assunte raccogliendo e confrontando le posizioni e le proposte pervenute da ANCI Lombardia, dalle associazioni di rappresentanza del no profit e da quelle degli operatori commerciali al fine di assicurare carattere snello, equilibrato ed efficace a tale disciplina che ha carattere certamente innovativo e sperimentale.

Con tale documento si è voluto, innanzitutto, garantire maggior tutela al cittadino a cui sono date informazioni più complete e veritiere sull'Ente che propone l'iniziativa e sulla destinazione reale dei fondi raccolti, coinvolgendo in ciò anche la Pubblica Amministrazione locale. Lo si è fatto peraltro ricercando una leggerezza delle modalità di adempimento ed evitando il più possibile appesantimenti procedurali e obblighi di trasmissione documentale.
In secondo luogo, si è cercato di contemperare l'uso dello spazio pubblico o ad uso pubblico da parte degli organizzatori di tali attività con le esigenze degli operatori professionalmente organizzati e con finalità commerciali già presenti sul suolo pubblico o in sede fissa. Se sono da sostenere le finalità benefiche e solidaristiche di chi organizza tali raccolte, è però altrettanto da cautelare il cittadino consumatore circa il rischio di commistione e confusione tra le stesse attività e quelle esercitate professionalmente negli stessi ambiti e campi merceologici.

Con le suddette linee guida si è cercato, per quanto possibile, di dare indicazioni utili a facilitare i comuni nella predisposizione del Piano comunale di cui all'articolo 29bis, comma 2 della L.R. 6/2010 e di garantire efficacia, omogeneità e imparzialità di disciplina su tutto il territorio lombardo, compatibilmente con una visione sussidiaria e liberale.

Ai comuni è lasciata, in ogni caso, piena discrezionalità nell'individuare modalità applicative specifiche in ragione delle caratteristiche del loro territorio, a partire dalle distanze minime delle attività di cessione rispetto alle attività commerciali e le aree adatte a tale tipologia di attività, nonché di determinare il numero massimo di iniziative sul loro territorio, numero degli spazi da adibire a tali attività e criteri di rotazione degli enti sugli stessi.
Si ricorda alle amministrazioni comunali che per dare piena attuazione alla disciplina di cui al suddetto articolo 29 bis, dovranno predisporre, entro la prossima metà del mese di ottobre, un piano comunale delle cessioni a fini solidaristici che tenga conto di quanto indicato nelle linee guida regionali.

Prassicoop è a disposizione dei comuni per la stesura del piano in oggetto.
Chiedici un preventivo senza impegno.

Consulta il provvedimento ⇒
Richiesta preventivo ⇒

PIENAMENTE EFFICACI DAL 10 APRILE 2016 LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA SISMICA

Pienamente efficaci dal 10 aprile 2016 le nuove Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, approvate con Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33.

La Giunta Regionale ha approvato il 30 marzo 2016 - D.G.R. n° X/5001 le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015.

La nuova zonazione sismica e la L.R. 33/2015 sono entrambe efficaci dal 10 aprile 2016. In particolare, la L.R. n. 33/2015 aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica adeguandola al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia).
Le nuove norme si applicano ai lavori di cui all'art. 93, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (''costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni''), relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche, comprese le varianti influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.
Le novità immediate introdotte dalla L.R. n. 33/2015 e dalla D.g.r. 5001/2016 sono:

• trasferimento ai comuni delle competenze in materia di opere o costruzioni e vigilanza in zone sismiche, per le opere ricadenti sul loro territorio;

• per i comuni in zona sismica 2 (alta sismicità): obbligo dell'autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori;

• per i comuni in zona 3 e 4 (sismicità bassa e molto bassa): obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell'avvio dei lavori ;

• attività di controllo sistematico degli interventi relativi a opere o edifici pubblici o, in genere, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività;

• attività di controllo su tutti gli altri tipi di edifici in tutte le zone sismiche.

Le istanze dovranno essere presentate compilando una modulistica on-line, attraverso un sistema informativo appositamente dedicato, che sarà reso disponibile in tempi brevissimi.

Per il primo anno sarà possibile, in alternativa al sistema informativo, presentare le istanze anche in formato cartaceo.

Nei comuni in cui è cambiata la zona sismica, si richiama l'attenzione sull'obbligo di attenersi a quanto prescritto dall'art. 12 della L.R. 33/2015, in attuazione dell'art. 104 del DPR 380/2001, ove è previsto che tutti coloro che abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione sono tenuti a farne denuncia entro il 26 aprile 2016 allo sportello unico dell'edilizia del proprio comune.

Fonte: Regione Lombardia

Consulta il provvedimento ⇒

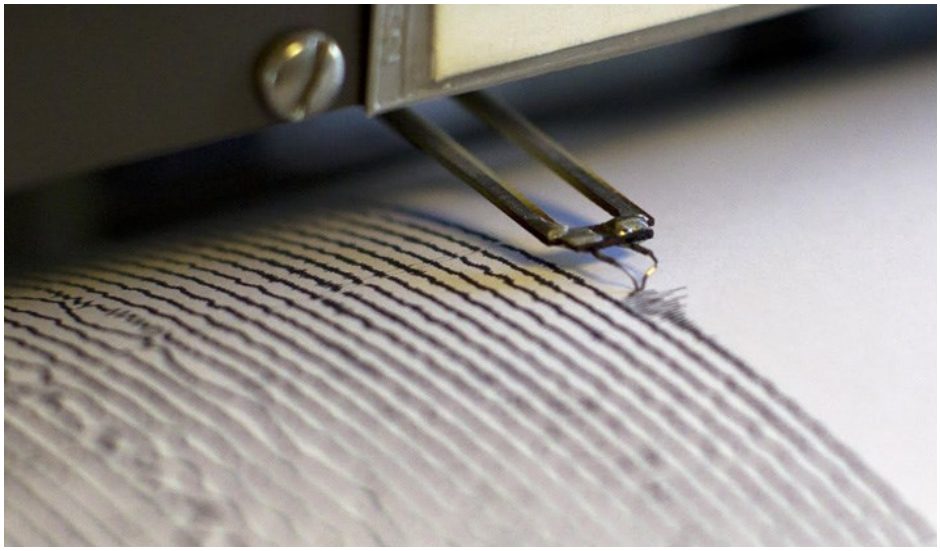

APRE AD ARESE "IL CENTRO", IL PIÙ GRANDE CENTRO COMMERCIALE D'ITALIA

Ha aperto al pubblico il 13 aprile "Il Centro" il più grande centro commerciale d'Italia, con circa 200 esercizi (tra cui 25 ristoranti, un Ipermercato a marchio "Iper", un centro medico ed una pista di collaudo auto).

La collocazione è in comune di Arese (Città metropolitana di Milano) nell'area dell'ex stabilimento dell'Alfa Romeo, in una posizione davvero strategica, dove si incontrano i flussi provenienti dal nord-est e il nord-ovest italiano, ma anche quelli che scendono dalla vicina Svizzera.

Posizionato a 300 metri dall'uscita di Arese/Lainate dell'autostrada A8, "Il Centro" è raggiungibile in meno di 15 minuti di auto da Milano. Una rete autostradale si snoda tutta intorno alla struttura, consentendo di raggiungerla facilmente anche dalle province di Como, Varese e da tutte le direzioni, con tempi di percorrenza contenuti.
Il centro è dotato di oltre 600 parcheggi, di cui la metà al coperto. A far felici gli automobilisti, però, sarà anche la convenienza del distributore di benzina Iper con i prezzi più bassi, e con ben 20 colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

La maggior parte dei 92.000 metri quadri del "Il Centro" è dedicata allo shopping, con una grandissima offerta commerciale.

Qui trovano spazio tutti i più famosi marchi di alta moda, ma anche quelli del fast fashion come H&M, il primo anche Home, Zara, Piazza Italia, Pellizzari, Kiabi, Game 7 e Pittarosso.
I riflettori, però, sono tutti puntati sul debutto italiano di Primark: il brand irlandese (con ben 7.000 metri quadri di showroom) e sul primo negozio Lego in un centro commerciale in Italia.

Anche gli appassionati della tecnologia non rimarranno delusi: a "Il Centro", infatti, ci sarà uno dei più innovativi punti vendita Media World.

Progettato da Michele De Lucchi, architetto di fama internazionale, "Il Centro" prende ispirazione dalle antiche corti lombarde e dalla bellissima Villa Valera con il suo borgo.

Il concept architettonico si contraddistingue per il sistema di piazze, ognuna con una propria identità e tutte luoghi di aggregazione.
L'intera struttura è stata progettata e costruita seguendo rigidi criteri di risparmio energetico e bio-sostenibilità, a spiccare su tutto è la copertura realizzata in glulam: un legno lamellare realizzato con materiali sostenibili e per la prima volta applicato in un centro commerciale.
Il successo di pubblico in queste prime settimane di apertura è eccezionale, tanto da avere determinato più volte ingorghi stradali (un sabato la polizia stradale ha dovuto chiudere per mezz'ora l'uscita di Arese dell'Autostrada dei Laghi).

Certamente, passato il primo periodo di novità, il problema si ridimensionerà da solo. Se però possiamo aggiungere una critica ai tanti meritati complimenti, è proprio questa: come è possibile che il più grande centro commerciale d'Italia non abbia alcuna concessione diretta al trasporto pubblico.

Per uno dei pochissimi centri commerciali italiani che ha un vero respiro europeo non ci sembra un limite da poco.

NOTIZIE PRASSICOOP

@

CORSI PRASSICOOP

Definiti gli argomenti dei corsi Prassicoop in programma da qui all'inizio dell'estate, tutti rivolti alle novità legislative degli ultimi tempi, emanate e in corso di definizione (per questo alcune date non sono ancora definite).

9 maggio
Le attività di acconciatore, estetista e professioni affini: tatuatori, piercing e massaggi

18 maggio
Attività varie su aree pubbliche: edicole, somministrazione, artigianato, cessioni solidaristiche

I principali argomenti trattati saranno:

- La normativa sulla stampa quotidiana e periodica e sulla vendita dei libri (con particolare riguardo alla Lombardia).
- Le indicazioni della Conferenza Stato Regioni sull'assegnazione di aree pubbliche per attività diverse dal commercio (edicole, artigiani, somministrazione).
- Le norme della Lombardia sulla cessione di beni a fini solidaristici.

Giugno

La nuova normativa della Regione Lombardia sul commercio su aree pubbliche (PdL 268 di modifica alla LR 6/10 e relativa DGR in corso di approvazione).

Il nuovo codice degli Appalti

- 1a giornata:
Il quadro generale della nuova normativa: cosa e come cambia (taglio giuridico)

- 2a giornata:
Le opportunità offerte dai nuovi (o aggiornati) tipi di contratto: Partnership Pubblico, Privato, Sponsorizzazioni, Baratto, Amministrativo, Concorsi di progettazione

Vai ai Corsi ⇒

@

RICONOSCIMENTO ALLA CARRIERA AL NOSTRO AMMINISTRATORE RENATO CAVALLI

Il 20 aprile, durante il Convegno Europeo dell'International Council of Shopping Centers svoltosi per la prima volta a Milano, è stato assegnato all'Amministratore di Prassicoop, Renato Cavalli il 2016 Achievement Award (una specie di riconoscimento alla carriera) per "Il notevole impatto di lungo termine alla Comunità dei Ricercatori sui Centri Commerciali", cioè coloro che, all'interno delle aziende aderenti al Consiglio Internazionale dei Centri Commerciali, si occupano di ricerca.

E' un piacevole coronamento, di oltre quaranta anni di studio e ricerca sul commercio e quasi 15 anni di partecipazione all'ERG, il Gruppo Europeo di Ricerca del settore.

163

Aprile 2016

ENGLISH SUMMARY

- Constitutional reform approved: what does it say?
- Final approval by the Council of Ministers of the new contract's Code
- Operating the decree on loans, with a clause on distraint of homes
- Manifesto of Italian Shopping Centers
- The State-Regions Conferences propones criteria to assign public spaces for non retail activities
- MUD – The unique form for environmental declaration to be filed within april 30th

REGIONS

Liguria

- The Region blocks modern retail

Lombardy

- Guidelines for charity sales
- Fully operating from April 10th the new rules for building in seismic areas
- Opening Arese "Il Centro", the biggest Italian shopping center

PRASSICOOP NEWS

- ICSC Achievement Award to our administrator Renato Cavalli
- Prassicoop Courses

newsletter prassicoop
su commercio
servizi ed Enti Locali

prassitele